



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



VERBALE DI MANCATO ACCORDO

Il giorno 30 dicembre 2016, presso la Provincia di Verona – Settore Lavoro - rappresentata dal Dirigente Dott. Luigi Oliveri, giusta L.R. n. 18 del 27/06/2016 e successiva Convenzione di cui alla DGR n. 1402/2016, sottoscritta dall'Ente in data 02/11/2016, si sono incontrati:

- Fondazione Arena di Verona con sede legale e operativa in Verona (Vr), Via Roma n. 7/d, C.F. e P.I. 00231130238, in persona del Sovrintendente dott. Giuliano Polo, della dott.ssa Francesca Tartarotti, Gianpiero Sobrino e Clara Bogoni
- (OOSS), in persona dei sigg. Ivano Zampolli (Ulcom UIL), Claudia Meneghelli (Fials CISAL) e Paolo Seghi (Sic CGIL);
- le R.S.U. in persona dei sigg. Chiara Piccinelli, Gianluca Gheller, Nicola Avesani, Alessandro Andreoli e Tiziana Di Pietro.

al fine di concludere, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'articolo 4 della legge 223/91, l'ulteriore esame congiunto della dichiarazione di mobilità, attraverso il tentativo di mediazione che la legge assegna, su impulso delle parti, alla Regione nel caso in cui la prima fase della consultazione si esaurisca, come nel caso di specie, con un Verbale di mancato accordo.

Premesso che:

- L'Azienda Fondazione Arena di Verona è una persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, che svolge attività di natura sociale e culturale e che ha tra i suoi fini istituzionali, la promozione e lo sviluppo della cultura e dell'educazione musicale della collettività. Persegue l'obiettivo primario di ampliare e qualificare la fruibilità del sistema teatrale; a tal fine attua, sotto la propria diretta gestione, una programmazione artistica di eventi: in particolare a fronte di una attività produttiva particolarmente intensa e concentrata nel periodo maggio agosto in occasione del Festival Areniano, proprio per tale peculiarità, necessita di impiegare figure professionali (masse artistiche e tecnico operaie) aggiuntive e strumentali esclusivamente alla realizzazione dell'evento suddetto. Il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato al personale dipendente è quello delle Fondazioni Liriche Sinfoniche. L'organico dei dipendenti a tempo indeterminato consta di 298 lavoratori più 2 dirigenti a tempo determinato; 3 Collaboratori autonomi professionali e 8 impiegati interinali.
- Con comunicazione del 27/09/2016 l'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 ss.mm.ii. per complessivi n. 21 esuberanti, alla quale si rinvia e che deve intendersi ad ogni effetto parte integrante del presente verbale;



- Azienda ed OO.SS. si sono incontrate in sede aziendale ai sensi dell'art. 4, comma 5 L. 223/91, ma senza raggiungere un accordo;
- A fronte di ciò con comunicazione del 22/11/2016 / prot. 512/sp la Società ha inviato alla Regione domanda convocazione per l'esame congiunto ai sensi dell'art. 4, comma 7, L. 223/91;
- con nota del 30/11/2016 prot. 96362 la Provincia di Verona convocava, ai sensi della Convenzione sopra citata, le Parti per la data odierna;
- Il rappresentante aziendale riferisce che lo stato di grave crisi e squilibrio economico finanziario ha portato al Commissariamento straordinario con Decreto Ministeriale n. 205 del 15/04/2016. Di seguito è emersa l'effettiva necessità di aderire al Piano di Risanamento ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 11 comma 1 e ss del Decreto Legge 8 Agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 così come modificato dall'art. 5 DL 83/2014 e art. 1 commi 356, 357 legge 208/2015. Conseguentemente sussiste l'obbligo di rispettare il contenuto del Piano di Risanamento che prevede l'intervento su tutte le voci di bilancio che risultino strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari 2016 - 2017 - 2018. Tra i contenuti inderogabili del Piano vi sono, tra l'altro, la "riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31/12/2012 ed una razionalizzazione del personale artistico". Il piano di risanamento è stato presentato nei termini di legge in data 30/06/2016 alla Direzione Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, sussiste pertanto l'obbligo imprescindibile di rispettare il contenuto di quanto presentato al fine di poter attingere alla risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo di Rotazione. Risulta pertanto impossibile garantire e mantenere l'attuale forza lavoro del personale tersicoreo.;
- Lo stesso riporta che seguito del Decreto di Commissariamento del 15/04/2016 l'Azienda ha già posto in essere azioni concrete ed iniziative per ridurre i costi. In particolare l'Azienda ha illustrato alle parti sindacali le azioni di riduzione sul costo del personale con un risparmio a regime pari a circa 4 milioni di Euro legate nello specifico:
 - a) Applicazione di un part time verticale su tutte le risorse a seguito della chiusura delle attività pari a 52 giorni durante la stagione invernale;
 - b) Razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane a tempo determinato;
 - c) Effettivo ancoraggio dei premi aziendali al risultato di esercizio ed al raggiungimento del pareggio di bilancio;
 - d) Prepensionamento di tutte le risorse appartenenti all'area tecnico amministrativa per effetto della legge 112/2013 di cui all'art. 11 comma 13;
 - e) Razionalizzazione del personale dirigente;
 - f) Chiusura e cessazione del ramo d'azienda del Corpo di Ballo.

In data 15 giugno 2016 l'Azienda ha raggiunto con le Parti Sindacali un accordo che tra gli interventi strutturali di riduzione del costo del personale prevede di raggiungere l'obiettivo di risparmio sul costo dello stesso pari a 4 milioni di Euro, intervento



finalizzato al risanamento dell'Azienda ed alla adesione al Fondo di rotazione di cui alla legge 112/2013.

L'Azienda unitamente alle OO.SS. ha sottoscritto l'accordo del 15 giugno 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 1 legge 112/2013 e precisamente in merito alla:

- Lettera c): prevedendo la riduzione della dotazione organica area tecnica e amministrativa tramite la leva dei prepensionamenti;
- Lettera g): prevedendo la rinegoziazione del Contratto Integrativo Aziendale pregresso e di ogni altro patto e/o regolamento comunque denominato con la contestuale cessazione del medesimo entro il 30 novembre 2016 con la previsione di una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro tre categorie e produttività, rivisitazione dei carichi e degli orari di lavoro e fungibilità delle mansioni;
- Ancoraggio dei premi aziendali all'effettivo raggiungimento del pareggio di bilancio e dell'equilibrio strutturale;
- Previsione di un periodo di sospensione dell'attività pari a 52 giorni annui per il triennio 2016 2017 2018 e applicazione, ove possibile, delle prestazioni economiche del Fondo Integrativo Salariale di cui agli artt. 29 e ss. Dlgs 148/2015;
- Riduzione dell'esposizione debitoria attraverso lo stralcio debiti verso fornitori;
- Interventi sulla comunicazione. Produzione, sponsorizzazione e fund raising;
- Abbattimento delle vertenze giudiziali con riduzione del rischio di stabilizzazioni;
- Aumento flessibilità e fungibilità delle mansioni;
- Razionalizzazione delle figure apicali e di somministrazione di lavoro.

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e devono intendersi qui interamente trascritte.
2. la Fondazione Arena di Verona ribadisce la disponibilità a erogare una somma di 70.000,00 Euro netti come incentivo all'esodo oltre contratti di lavoro a tempo determinato per la durata minima garantita di 120 giornate annue fino al 31/12/2019, fermo restando i diritti di precedenza che verranno maturati tenuto conto dell'anzianità di servizio che il singolo lavoratore ha maturato nel pregresso della Fondazione;
3. dopo ampia discussione rilevata l'impossibilità di addivenire ad un accordo il Dirigente della Provincia chiude l'incontro con la redazione del presente verbale di mancato accordo.
4. i rappresentanti sindacali e la rsu aziendale a questo punto dichiarano che non intendono firmare il presente verbale e abbandonano la riunione;
5. l'Amministrazione Provinciale di Verona, Settore Politiche Attive per il Lavoro e le parti con la sottoscrizione del presente Verbale di Mancato Accordo in sede amministrativa, ex art. 4, comma 7°, della L. 223/91 ed art. 3 comma 2°, del D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469, si danno atto di aver esaurito la procedura di mobilità, ~~anche ai fini di cui all'art. 4, comma 12 come innovato dalla legge 92/2012 con particolare riferimento al contenuto della comunicazione di avvio della procedura e ai~~



Guise

adw

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

~~tempi della stessa con riguardo sia alla sede sindacale che alla sede amministrativa~~
della ditta Fondazione Arena di Verona.



Letto, confermato e sottoscritto.

(Azienda)

Giulio
Francesco Tetavotti

(OOSS)

RSU

Stefano Buh

per la REGIONE del VENETO
la PROVINCIA di.....

Luigi...

